

Sulla illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e dell'autorizzazione unica

T.A.R. Basilicata, Sez. I 22 luglio 2022, n. 562 - Donadono, pres.; Nappi, est. - Banzi Solare s.r.l. (avv. Ferrara) c. Regione Basilicata (avv. Possidente).

Ambiente - Concessione di autorizzazione paesaggistica relativa ad un progetto di un impianto fotovoltaico - Rilascio dell'autorizzazione unica - Silenzio dell'Amministrazione - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. La Banzi Solare s.r.l., con atto depositato il 6 aprile 2022, è insorta avverso il silenzio serbato dalla Regione Basilicata sulle sue istanze presentate rispettivamente il 6 aprile 2020, concernenti: a) la verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 19,992 MWp e relative opere di connessione nel Comune di Banzi; b) la concessione di autorizzazione paesaggistica relativamente al medesimo impianto; e del 4 settembre 2020, relativa al rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione del ripetuto impianto, deducendone l'illegittimità da più angolazioni. Nel contempo, la deducente ha chiesto di pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, ai sensi dell'art. 31, comma 3, cod. proc. amm..

2. L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio limitandosi a rappresentare difficoltà di carattere organizzativo che le precluderebbero il rispetto dei tempi fissati dal quadro disciplinare di riferimento.

3. Alla camera di consiglio del 20 luglio 2022 il Collegio ha dato avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della possibile inammissibile, rilevata d'ufficio, della domanda di accertamento spiegata col ricorso. Indi il procuratore della ricorrente ha precisato la sua posizione e l'affare è transitato in decisione.

4. Il ricorso è fondato in parte, alla stregua della motivazione che segue.

4.1. Va disattesa la domanda concernente il silenzio sull'istanza di non assoggettabilità a via del progetto presentato, in quanto il decorso infruttuoso del termine fissato dalla disciplina regionale di fonte primaria costituisce caso di silenzio significativo. Invero, il Collegio dà qui continuità a quanto statuito dal Tribunale in speculari questioni (*ex plurimis*, T.A.R. Basilicata, 30 marzo 2022, n. 239), nel senso che:

- l'art. 7-bis, co. 8, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che "Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA [...]";

- l'art. 15, co. 1, della L.R. n. 47/1998 – dopo aver previsto che la Regione è tenuta a pronunciarsi entro 60 giorni sull'istanza di esenzione dalla valutazione di impatto ambientale – stabilisce che: "Trascorso il termine suddetto, in mancanza del pronunciamento da parte dell'ufficio competente, il progetto si intende sottoposto alla fase di valutazione";

- detta fattispecie di silenzio è strutturata, conformemente ad una manifesta "ratio" acceleratoria e di semplificazione, nel senso di riconnettere all'inerzia amministrativa non solo il mero rigetto ("per implicitum") dell'istanza di esenzione, ma anche l'avvio "ex officio" del sub-procedimento di V.I.A., a fronte del quale: i) non è necessario un ulteriore atto di impulso da parte del privato; ii) spetta esclusivamente alla Regione assumere ogni opportuna iniziativa, anche eventualmente di segno istruttorio, per la definizione della fase valutativa mediante l'adozione di una tempestiva determinazione provvedimentale.

4.2. Va accolta la domanda relativa al silenzio formatosi sull'istanza di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, essendo pianamenti decorsi i termini di legge per la sua definizione.

4.3. Va del pari accolta, per le medesime ragioni, la domanda relativa al silenzio formatosi sul rilascio dell'autorizzazione unica, configurandosi anche in questo caso un effettivo inadempimento del generale obbligo di provvedere, e non potendo in alcun caso rilevare carenze nell'organizzazione degli Uffici.

4.4. E' inammissibile per difetto d'interesse la domanda di accertamento della non assoggettabilità a via del progetto di cui è questione, venendo in considerazione, come innanzi precisato, un'ipotesi di silenzio-significativo, al cui concretarsi l'ordinamento riconnette di per sé l'effetto giuridico cui tende la relativa azione.

4.4.1. E' infine inammissibile, tendendo a un risultato logicamente opposto a quello perseguito coll'istanza del 6 aprile 2022 e colla stessa impugnazione dell'inerzia della Regione Basilicata su tale istanza, nonché in quanto residua l'esercizio di attività discrezionale, la domanda di accertamento della «non necessità dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'istanza presentata in data 6-4-2020».

4.1. Per tali ragioni, va ordinato alla Regione intimata di attivarsi per la sollecita definizione della fase di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto per cui è causa, fatte salve le esigenze istruttorie, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente decisione (che avverrà a cura

della parte ricorrente), fermo restando che è nella facoltà dell'Amministrazione assolvere all'obbligo di provvedere sancendo "ex professo", sia pure in via postuma, l'esenzione del progetto da detta VIA (T.A.R. Basilicata, n. 239 del 2022, *cit.*).

4.2. Per l'ipotesi di perdurante inadempimento, si nomina come commissario "*ad acta*", affinché provveda come indicato, il dirigente preposto alla Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, con facoltà di delega.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie in parte il ricorso, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto ordina alla Regione Basilicata di provvedere nei modi e termini innanzi determinati;

- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina commissario "*ad acta*" il dirigente preposto alla Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, con facoltà di delega, che provvederà ai sensi di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, con oneri a carico dell'Ente regionale intimato, da liquidare con separato decreto su istanza dell'interessato;

- condanna la Regione Basilicata al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, forfettariamente liquidando le stesse in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, n. 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'importo del contributo unificato è posto a carico dell'Amministrazione intimata;

- dispone la trasmissione telematica della presente decisione alla Corte dei conti, Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 2, co. 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'atto del suo passaggio in giudicato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(*Omissis*)